



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 288 DELL'1 aprile 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 22-23 marzo 2003 – Nona giornata ritorno

Atalanta-Chievo Verona 1-0
Como-Bologna 5-1
Empoli-Brescia 0-0
Milan-Juventus 2-1
Modena-Reggina 2-1
Parma-Lazio 2-1
Roma-Piacenza 3-0
Torino-Perugia 2-1
Udinese-Internazionale 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 31 marzo e 1° aprile 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 76

1) SERIE A TIM

Gare del 22-23 marzo 2003 – Nona giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) **SOCIETA`**

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere con fragore due petardi; per avere, al 15° del primo tempo, lanciato una fiaccola che colpiva un raccattapalle sulla schiena, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità della persona; per avere appiccato il fuoco ad alcuni striscioni dei sostenitori avversari, con conseguente caduta nell'anello sottostante dello stadio degli striscioni incendiati; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, fatto esplodere con fragore un petardo; per avere, al 2° e al 5° del secondo tempo, lanciato un fumogeno acceso sul terreno di giuoco, determinando nel primo caso un breve ritardo nella ripresa del giuoco; a titolo di responsabilità oggettiva per non tempestiva presentazione all'Arbitro dell'elenco dei calciatori, con conseguente ritardo di alcuni minuti nell'inizio della gara; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, acceso sugli spalti numerosi fumogeni, taluni dei quali venivano poi lanciati sul terreno ed altri indirizzati contro un gruppo di poliziotti all'interno del recinto di giuoco; per avere, al 30° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere, al 5° del secondo tempo, lanciato un fumogeno acceso che cadeva a poca distanza da alcune persone all'interno del recinto di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **MODENA** per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; per avere, al 16° del secondo tempo, lanciato due bottigliette in plastica in prossimità della panchina avversaria; per avere più volte intonato nel corso del secondo tempo cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **EMPOLI** per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, acceso numerosi fumogeni sugli spalti; per avere, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi alla fine del primo tempo, lanciato un'arancia sul terreno di giuoco, vicino ai calciatori che lasciavano il campo; recidiva.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nei primi minuti del secondo tempo, effettuato un lancio di palle di carta nei pressi della panchina avversaria; per avere, al 39° del secondo tempo, fatto esplodere con fragore un petardo; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato un fumogeno acceso sul terreno di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **PERUGIA** per avere suoi sostenitori, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno acceso sul terreno di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **UDINESE** a titolo di responsabilità oggettiva per l'inadeguato svolgimento del servizio dei raccattapalle i quali, dal 30° del secondo tempo, non effettuavano più il recupero del pallone, provocando così un rallentamento nella ripresa del giuoco.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **PIACENZA** per avere un suo sostenitore, prima dell'inizio della gara, tenuto condotta volgarmente offensiva nei confronti dei sostenitori avversari; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 750,00 : alla Soc. **COMO** per avere un suo sostenitore, al termine della gara, fatto indebito ingresso con finalità pacifiche sul terreno di giuoco, ove era immediatamente fermato dalle Forze dell'ordine; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CEVOLI Roberto (Modena): perché, al 32° del primo tempo, urlava, più volte, in segno di protesta verso l'Arbitro una frase di tenore irriguardoso.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FALCONE Giulio (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GIAMPIERETTI Flavio (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

MANGONE Amedeo (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PISANO Marco (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

GUARDIOLA Josep Sala (Brescia).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

ZAURI Luciano (Atalanta).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)

BLASI Manuele (Perugia).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CAMORANESI Mauro (Juventus)
CONTICCHIO Alessandro (Torino)
CRISTANTE Filippo (Piacenza).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

AMBROSINI Massimo (Milan)
PIRLO Andrea (Milan)
ZANETTI Cristiano (Internazionale).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

UNGARI Luca (Modena).

QUINTA SANZIONE

FATTORI Stefano (Torino)
FICINI Fabrizio (Empoli).

SECONDA SANZIONE

BONAZZOLI Emiliano (Reggina)
DI MICHELE David (Reggina)
SCOPONI Massimo (Modena)
SIMIC Dario (Milan).

PRIMA SANZIONE

CASTELLINI Paolo (Torino)
COCO Francesco (Internazionale)
ORLANDONI Paolo (Piacenza).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MENSAH John (Chievo Verona).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

BENARRIVO Antonio (Parma)

COZZA Francesco (Reggina).

PRIMA SANZIONE

VUGRINEC Davor (Atalanta).

c) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00

CORSI Fabrizio (Empoli): perché, quale Presidente della Società, alla fine del primo tempo, urlava una frase di tenore irrispettoso nei confronti degli Ufficiali di gara e dell'allenatore avversario; recidivo.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre l'11 aprile 2003.

PUBBLICATO IN MILANO L'1 APRILE 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani